

SINTESI DEI CONTENUTI INNOVATIVI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI MUTUI EDILIZI AI DIPENDENTI.

Si illustrano di seguito, secondo l'ordine di lettura delle disposizioni, le più importanti novità:

- il mutuo è concesso a favore dei dipendenti in attività di servizio alla data di presentazione della domanda;
- possibilità di costruzione del box o posto auto di pertinenza dell'alloggio di proprietà e, conseguentemente, possibilità di estinguere un mutuo contratto con altri Istituti mutuanti diversi da INPS anche per la finalità sopradetta (art. 1, comma 2) lettera c) e art. 1, comma 2) lettera d);
- la distanza dell'immobile dalla sede di servizio aumenta da cinquanta a cento chilometri (art. 1, comma 3 e art. 4, comma a);
- l'importo massimo erogabile aumenta fino al 100% dell'onere risultante nell'atto di assegnazione in proprietà dell'alloggio dalla cooperativa al socio richiedente invece che pari al debito residuo da saldare alla cooperativa (art. 2, comma 6) lettera c);
- il valore dell'alloggio, in comproprietà con il coniuge in separazione legale dei beni, è determinato in ragione delle quote di comproprietà (art. 2, comma 8);
- i componenti il nucleo familiare sono anche le persone non comprese nel certificato di stato di famiglia per le quali siano riconoscibili le detrazioni fiscali (art. 3, comma 1);
- non costituisce motivo ostativo alla concessione del mutuo il caso in cui l'immobile provenga da donazione trascritta da più di venti anni e per la quale siano trascorsi venti anni dal 17/03/2005 ovvero dieci anni dall'apertura della successione del donante, senza che risulti trascritta alcuna riduzione della donazione o di opposizione alla stessa (art. 4, comma 2);
- il mutuo è concesso al richiedente già proprietario di un immobile qualora lo stesso sia assegnato, per effetto di sentenza di separazione o divorzio, all'ex coniuge (art. 4, comma 3) lettera e);
- possibilità di estinguere il mutuo contestualmente alla vendita dell'alloggio gravato da ipoteca a favore dell'Istituto (art. 6, comma c);

- il mutuo viene corrisposto per il prezzo risultante dall'atto di assegnazione dell'alloggio dalla cooperativa al socio richiedente il beneficio fermo restando l'importo massimo erogabile di € 300.000,00 (art. comma 6) lettera a);
- il mutuo viene pagato mediante bonifico ovvero con altre modalità di pagamento consentite dalla legge (art. art. 7, comma 2);
- possibilità di "controestinguere" il mutuo eventualmente ottenuto con altri Istituti mutuanti dalla parte venditrice contestualmente al trasferimento del bene - (art. 7, commi 4) e 6) lettera c);
- modifica dei tassi d'interesse fissi in relazione all'ISEE del richiedente da aggiornare secondo i coefficienti ISTAT - (art. 9, comma1);
- sospensione dell'ammortamento a seguito di provvedimenti disciplinari e per eventi calamitosi (art. 9 comma 7, lettere a e b);
- riduzione dell'ammortamento per congedo parentale e per eventi indipendenti dalla volontà del dipendente - (art. 9 comma 8) lettere a e b);
- la risoluzione del contratto per mancato pagamento di sei rate di ammortamento - (art. 9 comma 12).